

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1867)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SPIGAROLI, CASTELLACCIO, BALDINI, MAZZOLI, NICCOLI, ZENTI, BERTOLA, BURTULO, BERTHET e ZACCARI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 1971

Modifiche alla legge 28 marzo 1968, n. 370, recante nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale « Giuseppe Kirner » per l'assistenza ai professori medi

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 28 marzo 1968, n. 370, ha dato all'Istituto nazionale « Giuseppe Kirner » per l'assistenza ai professori medi un nuovo ordinamento, resosi necessario sia per l'aumentato numero dei soci (conseguente allo sviluppo della scuola secondaria) sia soprattutto per l'estensione dell'associazione ai docenti non di ruolo, con incarico triennale prima (legge n. 831) e, poi, con incarico a tempo indeterminato.

Sembra ora opportuno, anche alla luce dell'intensificarsi, in ogni settore della comunità nazionale, dell'azione di assistenza e di previdenza, raccogliere due istanze molto sentite dalla categoria docente, aventi preminente carattere previdenziale, anche se, in definitiva, non comportano sensibile aggravio al bilancio dell'Istituto (del resto sanissimo, ed è uno dei vanti, questo, della benemerita istituzione). È noto, infatti, come, per un complesso di ragioni, in parte obiettive, in parte legate a situazioni contingenti, peraltro non facilmente e immediatamente superabili, la liquidazione dei trattamenti di quiescenza e dell'indennità di buona uscita subiscono ritardi tali da mettere spesso in condizioni di grave disagio economico i soci dell'Ente e le loro famiglie.

Col presente disegno di legge si vuole porre rimedio a tale stato di cose consen-

tendo all'Istituto Kirner (che già assegna al socio che lascia il servizio e che si trovi in particolari condizioni, un « premio di uscita », modesto, ma moralmente assai significativo) di erogare anticipazioni che, in seguito, al momento della liquidazione definitiva, verranno ricuperate direttamente a cura degli enti erogatori (ENPAS - Tesoro, rispettivamente) senza onere alcuno per i beneficiari.

Inoltre si istituisce, analogamente a quanto già in atto per i direttori didattici ed i maestri (articolo 388 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297), il diploma di benemerenzza per i presidi e professori che abbiano compiuto quaranta anni di servizio scolastico e che non abbiano mai avuto qualifiche inferiori a « valente » e si autorizza l'Istituto Kirner a conferire ai soci insigniti di detto diploma una medaglia d'oro, come segno di solidarietà da parte dei colleghi.

Onorevoli senatori, i presentatori sono certi che le proposte oggetto del presente disegno di legge, così qualificanti per un ente che già tanta benemerenzza ha acquisito nel campo dell'assistenza ai docenti secondari, troveranno unanime consenso in tutti voi, essendo destinate a dare maggiore serenità ai più anziani docenti della nostra scuola secondaria.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Al primo comma dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 370, è aggiunto il seguente paragrafo:

« VII. — Concede ai soci e loro superstiti anticipazioni sui trattamenti di quiescenza, in quanto spettanti, e sull'indennità di buonuscita.

Le anticipazioni di cui sopra saranno tratteneute d'ufficio dagli enti liquidatori (Tesoro - ENPAS) e accreditate all'Istituto Kirner senza onere per i beneficiari, secondo le modalità che verranno fissate da apposite convenzioni da stipularsi tra l'Istituto Kirner e i suddetti enti, previa approvazione del Ministero vigilante ».

**Art. 2.**

Ai presidi e professori che abbiano raggiunto quaranta anni di effettivo servizio nelle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria ed artistica con qualifica non inferiore a « valente » viene conferito dal Ministro della pubblica istruzione, su proposta del provveditore agli studi competente, un diploma di benemerenza, le cui caratteristiche saranno determinate dal Ministro stesso con apposito decreto.

**Art. 3.**

L'Istituto nazionale « Giuseppe Kirner » provvede ad assegnare agli inseguiti del diploma di cui al precedente articolo una medaglia d'oro, le cui caratteristiche saranno del pari determinate dal Ministro della pubblica istruzione col decreto di cui al precedente articolo.

**Art. 4.**

Agli adempimenti derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 ed alle spese derivanti dall'applicazione degli articoli 2 e 3 della presente legge provvederà, ogni anno, l'Istituto nazionale « Giuseppe Kirner » mediante istituzione di appositi capitoli del bilancio. Alla prima applicazione della presente legge l'Istituto provvederà, ove necessario, con opportune variazioni del bilancio in corso.